

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1993, n. 161.

Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 98 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

### Art. 1.

1. L'art. 1 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Classificazione dei fertilizzanti*). — 1. Il termine "fertilizzante" comprende prodotti minerali, organici e organo-minerali, che si suddividono in "concimi" ed "ammendanti e correttivi".

2. I concimi minerali possono essere:

semplici: azotati, fosfatici, potassici;  
composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo-potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK);  
a base di elementi secondari;  
a base di microelementi (oligo-elementi).

3. I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP).

4. I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).

5. I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.

6. Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione.

7. Nei concimi liquidi in soluzione è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge.

8. Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.».

#### Art. 2.

1. I commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», sono sostituiti dai seguenti:

##### «2. Concime.

Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilità a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilità prescritte dalla presente legge.

##### 4. Elementi chimici della fertilità.

Sono considerati "elementi chimici della fertilità":

a) gli elementi "principali" azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);

b) gli elementi "secondari" calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S) e sodio (Na);

c) i "microelementi" (oligo-elementi) boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn).».

#### Art. 3.

1. L'art. 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Dichiarazioni). — 1. Il titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilità, che dovranno essere specificate secondo il "tipo" di prodotto, deve essere espresso ai fini della dichiarazione come segue:

a) Azoto - Con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento "Azoto (N)". Titolo minimo dichiarabile: 8% N nei concimi minerali semplici, 3% N nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali; in questi ultimi l'aliquota minima dell'azoto organico, così come definito nell'articolo 2, punto 6, non deve essere inferiore all'1%. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1B;

b) Fosforo - Come "Anidride fosforica ( $P_2O_5$ )". Titolo minimo dichiarabile: 10%  $P_2O_5$  nei concimi minerali semplici, 5%  $P_2O_5$  nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1B;

c) Potassio - Come "Ossido di potassio ( $K_2O$ )". Titolo minimo dichiarabile: 6%  $K_2O$  nei concimi semplici, 5%  $K_2O$  nei concimi composti. nei concimi organici e nei concimi organo-minerali;

d) Calcio - Come "Ossido di calcio (CaO)". Titolo minimo dichiarabile: 8% CaO;

e) Magnesio - Come "Ossido di magnesio (MgO)". Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO;

f) Zolfo - Come "Anidride solforica ( $SO_3$ )". Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto è consentita l'indicazione in "Zolfo elemento (S)". Titoli minimi dichiarabili: 5%  $SO_3$  e 2% S;

g) Sodio - Come "Ossido di sodio ( $Na_2O$ )". Titolo minimo dichiarabile: 3%  $Na_2O$ ;

h) Microelementi (oligo-elementi) - Col nome ed il simbolo chimico dell'elemento "Boro (B)", "Cobalto (Co)", "Rame (Cu)", "Ferro (Fe)", "Manganese (Mn)", "Molibdeno (Mo)", "Zinco (Zn)". I titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati negli allegati 1A e 1B;

i) Sostanza organica - Come "Carbonio organico di origine biologica (C)", indipendentemente dalla "matrice" di provenienza che dovrà essere specificata secondo il "tipo" di prodotto. Titolo minimo dichiarabile: 7.5% C. Per gli ammendanti e correttivi (allegato 1C) dovrà essere dichiarato, quando prescritto, il titolo in "Sostanza organica";

l) Cloro (cloruri) - Anche se non compreso tra gli elementi chimici della fertilità, quando la dichiarazione del titolo è prescritta negli allegati 1A e 1B con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento cloro (Cl).».

#### Art. 4.

1. All'art. 5 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», dopo il comma 2, vengono aggiunti i seguenti commi:

##### «3. Concimi minerali a base di elementi secondari.

Sono concimi a base di elementi secondari i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno degli elementi secondari: calcio, magnesio, sodio e zolfo. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilità.

4. *Concimi minerali a base di microelementi (oligoelementi).*

Sono concimi a base di microelementi i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno o più microelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Possono anche contenere elementi secondari, ma non quantità dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilità.».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», è sostituito dal seguente:

«1. *Concimi C.E.E.*

L'indicazione di "Concime CEE" può essere usata unicamente per i concimi appartenenti ad uno dei «TIPI» di cui all'allegato 1A della presente legge.

Alle modifiche dell'allegato 1A si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.».

Art. 6.

1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati 1B, 1C, 2 e 3 è richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità.

Art. 7.

1. L'art. 10 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti*). — 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere — esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici — su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge.

2. Tale commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composta da:

- a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;
- c) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d) un rappresentante del Ministero della sanità;
- e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
- f) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
- h) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

i) quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

l) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

m) un rappresentante dei commercianti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

3. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la commissione può regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 8.

1. Gli allegati 1A, 1B, 1C, 2 e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», sono modificati come riportato nell'allegato al presente decreto legislativo.

Art. 9.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di diciotto mesi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti conformi alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: CONSO